

TRE BREVI CONSIDERAZIONI SUL DIRITTO COSTITUZIONALE DI ASILO,
IN DIALOGO CON GIULIA SANTOMAURO

Claudio Panzera*

ABSTRACT

In dialogo con la monografia di Giulia Santomauro, il contributo si interroga su tre questioni: l'asimmetria fra bisogni di protezione e tipi di tutela, l'opportuna distinzione fra "oggetto" e "contenuto" del diritto di asilo, l'estensione "ragionevole" della clausola costituzionale.

Engaging with Giulia Santomauro's book, this paper examines three issues: the asymmetry between protection needs and types of legal guarantees, the appropriate distinction between the 'object' and the 'content' of the right to asylum, and the "reasonable" scope of the constitutional clause.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Asilo per quanti? – 3. Oggetto e contenuto del diritto di asilo. – 4. Un diritto dai confini "ragionevoli".

1. Premessa

Il libro di Giulia Santomauro¹ affronta, con competenza ed equilibrio, un tema che appare oggi più impegnativo che in passato. Le analisi giuridiche faticano a tenere il passo degli sviluppi normativi, amministrativi e giurisprudenziali *plurilivello* attraverso cui nell'ultimo decennio l'asilo è stato continuamente ridefinito, per uno o più aspetti, sotto il profilo sostanziale e/o procedurale. Costituisce un indubbio merito dell'Autrice aver ripercorso in maniera ordinata e con sguardo critico la lunga parabola dell'istituto, dalla fase di iniziale espansione alla più recente fase di compressione. La tesi e i percorsi argomentativi del libro – che mi trovano in larga parte d'accordo – sono efficacemente riassunti nei commenti di Roberto Cherchi² e Francesca Biondi dal Monte³, sicché non v'è motivo di ritornarvi.

* Claudio Panzera è professore associato di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.

¹ G. SANTOMAURO, *Il diritto di asilo tra sostanza e procedura. Fondamenti costituzionali, sviluppi interpretativi e sfide applicative*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.

² R. CHERCHI, *Il diritto costituzionale di asilo dalla fase dell'espansione alla fase della decostruzione: brevi note a margine di Giulia Santomauro*, *Il diritto di asilo tra sostanza e procedura*, in *ADiM Blog*, Agosto 2026.

³ F. BIONDI DAL MONTE, *La dicotomia sostanza-procedura come chiave di lettura del diritto di asilo. Riflessioni a partire dal libro di Giulia Santomauro*, in *ADiM Blog*, Agosto 2026.

Affronterò, invece, alcuni punti che riguardano domande e perplessità suscitate dalla lettura del libro, mettendomi in dialogo con l'Autrice.

2. Asilo per quanti?

Credo che vi sia una questione inespressa al fondo dell'analisi, un vero e proprio “elefante nella stanza”: il problema della *quantità*. L'asilo garantito dalla Costituzione è per i pochi (gli esuli politici) o anche per le masse? La questione era chiara ai Costituenti, ma tende nelle analisi correnti a rimanere sottotraccia. Eppure, essa è decisiva anche per la ricostruzione della portata *attuale* della disposizione costituzionale.

L'esame dei lavori preparatori induce ad escludere che la compromissione delle libertà democratiche si dia solo in presenza di una persecuzione individuale, come pure che lo straniero debba aver “meritato” l'asilo pagando con la fuga il prezzo del suo attivo impegno per la libertà nel proprio Paese. Tuttavia, anche al termine del dibattito costituente, la questione dei numeri restava sul tappeto intatta, lasciando più di una traccia nella formulazione definitiva della disposizione: può essere letto in questi termini sia il rinvio alla legge per le condizioni di esercizio del diritto all'asilo (on. Nobile), sia l'estensione semantica del suo presupposto, quel riferimento alle “libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” (on. Patricolo). Il problema, sia chiaro, è comune a tutte le forme di tutela concepite per soddisfare bisogni *individuali* di protezione, che difficilmente possono essere “stirate” al punto da coprire anche le esigenze di *gruppi* vulnerabili in quanto tali.

L'asimmetria fra natura dei bisogni e tipi di tutele che il dato quantitativo porta allo scoperto rischia di pregiudicare la comprensione dell'istituto e, per conseguenza, lo spazio per il suo impiego in funzione interpretativa⁴, parametrica o immediatamente precettiva⁵. Ciò emerge

⁴ Richiama l'importanza dell'interpretazione conforme a Costituzione delle leggi in materia di asilo, nel nostro dibattito, C. SICCARDI, *Alcuni interrogativi sul diritto d'asilo a partire dal libro di Giulia Santomauro*, in *ADiM Blog*, Agosto 2026, § 4.

⁵ La natura immediatamente precettiva dell'art. 10, comma 3, Cost., costante nella giurisprudenza degli ultimi trent'anni, va ribadita in presenza di un orientamento dottrinale che, riecheggiando tesi risalenti agli anni Cinquanta del secolo scorso, tende ad attribuirvi invece valore esclusivamente *programmatico*, di indirizzo per il legislatore (così, M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*², Giappichelli, Torino 2020, 113; nello stesso senso, isolate pronunce di merito del Trib. Roma, sez. dir. pers. imm.: ord. 25 febbraio 2022, R.G. 75658/2022; ord. 15 gennaio 2026, R.G. 46092/2025; ord. 31 gennaio 2026, R.G. 50362/2026).

Se ben si intende, non è questa la prospettiva accolta da M. SAVINO (*Il diritto di asilo tra sostanza e procedura: chi decide sui diritti fondamentali?*, in questo *Blog*, Editoriale, Agosto 2026, § 4) quando difende – del tutto condivisibilmente – lo spazio della mediazione legislativa nell'attuazione dell'art. 10, comma 3. Tuttavia, parrebbero ugualmente tendere a risultati analoghi a quelli della tesi qui criticata le due seguenti inferenze: 1) che tale mediazione sia necessaria a «trasformare l'astrattezza del diritto fondamentale in diritto soggettivo azionabile» e 2) che il giudice delle leggi conserverebbe un potere di intervento «al margine» delle scelte legislative (test di giudizio flessibili e *judicial minimalism*); inferenze fondate anche sull'autorità di una delle norme invero più ambigue della storia della giustizia costituzionale italiana, l'art. 28 della legge n. 87/1953. La distinzione di ruoli fra Corte costituzionale e legislatore rappresentativo, che l'Autore vorrebbe ancora fondata sulla geometrica concezione kelseniana della *negative Gesetzgebung*, è in crisi da molti decenni per una serie molteplice di fattori su cui non è possibile intrattenersi in questa sede. Credo però che l'idea di una Costituzione *trascendente* rispetto all'ordinamento sottoposto, nettamente distinta da esso e destinata a “incarnarsi” soltanto per opera e virtù dello “spirito” del Legislatore, sia da rigettare. La Costituzione è sia una “fonte giuridica”

con particolare nettezza considerando il peculiare rapporto che la norma instaura fra asilo e *accesso al territorio*.

La storia recente delle riforme della disciplina unionale (dalla bozza della Commissione Juncker all'attuale Patto europeo) mostra bene come questo rapporto sia diventato il “capo delle tempeste” per ogni politica di asilo. Esso è doverosamente analizzato anche dall'Autrice, che dedica alcune pagine all'esame del diritto di ingresso quale contenuto indefettibile della protezione costituzionale (pp. 66-71). Il punto avrebbe forse meritato un approfondimento ancora maggiore, a partire dalla fondamentale distinzione – che nel libro si trascura – fra territorialità *dell'asilo*, che attiene al godimento del diritto, e territorialità *della domanda*, quale condizione per il suo esercizio⁶. A partire da questa mancanza l'A. sembra talvolta scivolare nell'equivoco di trattare indifferentemente sotto questo aspetto il titolare “effettivo” dell'asilo e il mero richiedente, titolare solo “potenziale” (ad es. p. 68): anche nel richiamo alla pronuncia del Tribunale di Roma nel noto caso Öcalan del 1999 (p. 71) si omette di precisare che l'importante affermazione giudiziaria sulla “non indispensabilità” della presenza del richiedente nel territorio è riferita al momento dell'accertamento del diritto e non a quello della presentazione della domanda, avvenuta infatti nel territorio.

La questione – va riconosciuto – non ha ancora trovato una soddisfacente sistemazione teorica e pratica. La giurisprudenza di merito, generalmente restia a riconoscere la possibilità di presentare una domanda di asilo dall'estero, talvolta la ammette a condizione di dimostrare la preesistenza di un “legame qualificato”⁷ o impedimenti all'ingresso dovuti a fatto illegittimo

superiore *immanente* all'ordinamento, capace dunque di *Drittwirkung*, che un “programma” da sviluppare sul piano politico-legislativo (insuperata la lezione di V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952). Ma alla sua “attuazione” di fatto partecipa, ovviamente in forme e con limiti diversi, anche la Corte costituzionale (v. già C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma 1984). Al di là delle critiche che nei singoli casi si possono legittimamente muovere a questa o a quella pronuncia, non vedo come si possa, ad esempio, contestare in radice la tecnica delle sentenze additive che nei decenni ha posto rimedio a molte omissioni e inadeguatezze incostituzionali del legislatore (invenzione definita una *felix culpa* persino da chi pure aveva criticato in passato la sua velata “ipocrisia”: cfr. G. SILVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Dig. disc. pubbl.*, IX, Utet, Torino 1994, 32). Legislatore solo negativo, dunque?

⁶ Ho cercato di approfondire questo aspetto in C. PANZERA, *L'accesso al diritto di asilo: problemi e prospettive*, in *Dir. imm. citt.*, 3/2023, 1 ss., con aggiornamenti in ID., *Il diritto di accedere alla procedura*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, Pacini, Pisa 2026, 533 ss.

⁷ Una serie di pronunce ha imposto ai consolati italiani – obbligo, però, rimasto ineseguito – il rilascio di visti per motivi umanitari, familiari o di studio in favore di richiedenti gazawi che potevano vantare un qualche “collegamento” con l'Italia, talvolta qualificato (presenza di familiari residenti, assegnazione di borse di studio universitarie), talaltra più blando (mera partecipazione a un bando di accesso a un master universitario, episodico svolgimento di attività culturali o professionali), in forza della diretta applicazione dell'art. 10, comma 3, Cost. Un elenco di tali decisioni – alcune delle quali annullate in sede di reclamo: Trib. Roma, ord. 15 gennaio 2026, R.G. n. 46092/2025 e ord. 31 gennaio 2026, R.G. n. 50362/2026 – è reperibile online nel fasc. 3/2025 di *Dir. imm. citt.* Ivi, 2/2026, anche un commento alla vicenda di A. ANNONI, *Il visto umanitario come strumento di attuazione dell'obbligo internazionale di prevenire il genocidio: il caso dei palestinesi di Gaza*, 1 ss., ma cfr. pure N. ACQUARELLI, *I visti umanitari per Gaza secondo il Tribunale di Roma: esiste l'obbligo di rilasciarli?*, in *questo Blog*, Febbraio 2026.

dell'autorità⁸ o finanche di soggetti privati⁹. Incerto, soprattutto, l'espedito di ordinare alla pubblica amministrazione il rilascio del visto umanitario *ex art. 25* codice visti, stante la natura discrezionale della decisione¹⁰.

3. *Oggetto e contenuto del diritto di asilo.*

Il punto di maggiore dissenso, tuttavia, riguarda la perimetrazione, posta a fondamento di tutta l'indagine, del “nucleo duro” dell'asilo costituzionale, per la quale l'A. si appoggia alla riflessione häberliana sulla c.d. *Hineinverlagerung*, ovvero alla tesi della “interiorizzazione” del bilanciamento nel contenuto essenziale del diritto (pp. 72 ss.). Passaggio centrale, a mio avviso forse il più rilevante e (perché) dogmaticamente più impegnativo del libro.

Lo sforzo, pur encomiabile, mi pare tuttavia inficiato da un errore prospettico, che confonde due piani distinti: quello del *contenuto* dell'asilo (lo *status* derivante dal suo riconoscimento: protezione all'interno del territorio) e quello del *presupposto* per il suo riconoscimento (impedimento effettivo delle “libertà democratiche”). Difatti, l'A. attribuisce a quest'ultimo una funzione «complementare» nella determinazione del nucleo duro del diritto (pp. 62 e 72 ss.). Paradossalmente, e contro le intenzioni della stessa A., la tesi rischia di avere effetti sfavorevoli, poiché finisce per far entrare il presupposto “l.d.” nel bilanciamento con altri interessi/valori costituzionali, il che non pare possibile: la Costituzione impone che, se ricorre l'impedimento (che va accertato), lo straniero abbia il *diritto* di godere dell'asilo, e saranno semmai le facoltà e gli obblighi inerenti allo *status* del titolare di questa protezione – o le garanzie accessorie alla tutela – ad essere bilanciati (a partire dall'accesso al territorio), ma non il presupposto in sé e per sé; altrimenti si mette nelle mani del legislatore l'arma per “disinnescare” gli obblighi discendenti da una garanzia costituzionale del genere.

Una verifica di quanto si viene obiettando può aversi sottoponendo la tesi dell'A. a qualcosa di simile al test dell'universalizzazione dell'imperativo categorico kantiano. Si dovrebbe dire, ad esempio, che: la situazione di malattia rientra nel contenuto del diritto alle cure (e l'indigenza nel contenuto della loro gratuità) o che la lesione dell'integrità fisica nel contenuto del diritto al risarcimento del danno biologico; che la condizione di inabilità, invalidità, vecchiaia rientra nel contenuto del diritto all'assistenza e alla previdenza; che la capacità e la meritevolezza, insieme alla mancanza di mezzi, fanno parte del contenuto del diritto di

⁸ Filone avviato da Trib. Roma, I sez. civ., sent. 28 novembre 2019, n. 22917 (conf. da App. Roma, sent. 11 gennaio 2021) e commentato, con diversi accenti, da C. SICCARDI, *La giurisprudenza ordinaria (in particolare, sull'accesso dei richiedenti asilo al territorio nazionale)*, e P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Sul diritto al rilascio del visto per motivi umanitari*, entrambi in M. SAVINO, D. VITIELLO (a cura di), *Asilo e immigrazione tra tentativi di riforma e supplenza dei giudici: un bilancio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, pp. 192 ss. e pp. 209 ss.

⁹ Come nel caso del rimpatrio della richiedente “forzato” dalla famiglia: Trib. Bologna, decreto 19 settembre 2025, R.G. n. 9080/2023, sul quale v., volendo, C. PANZERA, *Sulla “forza normativa” del diritto costituzionale all'asilo (Nota a Trib. Bologna, decreto 19 settembre 2025, N.R.G. 9080/2023)*, in www.giustiziainsieme.it, 8 maggio 2026, pp. 1

¹⁰ Per un'analisi ragionata della giurisprudenza in materia, v. D. BELLUCCIO, *Lo «spettro di un ingorgo di fronte a un flusso incontrollabile di domande di visti umanitari»: genesi, derive e approdi della giurisprudenza di merito*, in *Dir. imm. citt.*, 1/2024, pp. 1 ss.

accedere all'istruzione superiore; che gli ostacoli economici e sociali al pieno sviluppo della persona attengono al contenuto delle azioni positive che realizzano l'eguaglianza sostanziale e così via. Si sono scelti volutamente questi esempi, e non altri, perché *sul piano strutturale il diritto di asilo appare più vicino a un diritto sociale che non a un diritto di libertà*, sebbene esso sia preordinato alla tutela di questi ultimi: infatti il suo contenuto si risolve essenzialmente in una serie di *prestazioni* imposte allo Stato, quali ammettere il beneficiario nel territorio e assumerne in positivo la protezione¹¹.

Diviene così più agevole, anche rispetto alle libertà negative, distinguere fra *oggetto* e *contenuto* del diritto: l'asilo mira a permettere in Italia il libero esercizio delle libertà democratiche da parte dello straniero (oggetto) attraverso una serie di garanzie che non per forza coincidono con le prime (contenuto), proprio a partire dal diritto di accedere al territorio, disconosciuto a tutti gli altri stranieri. Ci si intenda: è logico che l'asilante impedito in Patria ad esercitare la professione giornalistica debba poterlo fare, una volta in Italia, senza sottostare alla clausola di reciprocità (sent. cost. 11/1968) o, moltiplicando gli esempi, che debba poter esercitare il proprio culto, disporre della libertà da arresti arbitrari o del domicilio, della libertà di comunicazione, del diritto alla difesa e a un processo giusto e così via. Ma è altrettanto indubbio che all'esule politico sia precluso esercitare i diritti di partecipazione implicanti l'esercizio *pro quota* dei poteri sovrani che spettano all'insieme dei cittadini: dunque, anche se è accolto a causa della persecuzione politica subita, quale "oggetto" della protezione, non potrà vedersi riconosciuti i diritti politici quale "contenuto" del diritto di asilo. E, viceversa, se pure avrà diritto di accedere al mercato del lavoro o di usufruire di prestazioni di assistenza sanitaria o sociale a parità di condizioni con i cittadini, non gli sarà riconosciuto il diritto di asilo per la violazione di questi specifici diritti. La coincidenza fra oggetto e contenuto del diritto di asilo è dunque una possibilità, non una necessità.

Tutt'altra piega dovrebbe prendere il discorso qualora il ragionamento dell'A. ruotasse sulla portata della norma costituzionale, isolandone una parte resistente – il "nucleo duro" – rispetto a qualunque ipotesi di revisione, espressa o tacita che sia. Ma non è questa la prospettiva abbracciata, e in ogni caso andrebbe vagliata *sine ira ac studio* la possibilità e i limiti di una riscrittura dell'art. 10, comma 3, come avvenuto in altri Paesi europei già negli anni Novanta del secolo scorso (Francia e Germania). Nel qual caso, avrebbe senso porsi il problema se la fattispecie descritta, che ruota attorno ai due concetti di "libertà democratiche" e "impedimento effettivo", faccia parte del nucleo duro irriducibile del precetto costituzionale o ne stia fuori, considerando necessaria e sufficiente l'esistenza di una (qualunque) garanzia di asilo per lo straniero; o, ancora, se la scelta costituente sia da intendere come una clausola aperta simile all'art. 2 (almeno nell'interpretazione prevalente di quest'ultima disposizione), idonea a riempirsi dei contenuti specifici che di volta in volta in legislatore ordinario, di sua iniziativa o in recepimento degli istituti di protezione di origine esterna, decida di dettagliare.

¹¹ Di «posizione pretensiva» del richiedente asilo, «diretta al conseguimento dello *status* protetto», discorre ora apertamente la sent. cost. n. 78 del 2026.

4. Un diritto dai “confini” ragionevoli.

L'analisi procede poi raccogliendo la sfida della individuazione delle specifiche “libertà democratiche”, partendo da quelle civili e politiche (p. 75-76), incluso ovviamente il diritto alla vita come presupposto (p. 77-8, con richiami alla Cedu). Aggiungendo ai criteri storico e teleologico quello della rilevanza/essenzialità del diritto rispetto alla dignità della persona, l'A. perviene a includere anche la violazione dei diritti sociali come criterio complementare e aggiuntivo («collaterale»: p. 82) nella valutazione delle richieste di asilo, specificandolo in relazione: al diritto al rispetto della vita privata e familiare in base alla Cedu (p. 81), al diritto alla salute (con riguardo al divieto di espulsione o respingimento per consentire la fruizione di cure necessarie e indifferibili quando è in gioco la vita: p. 83; oppure con riferimento al rischio di subire tortura, grave danno o persecuzioni per ragioni razziali o di appartenenza a gruppo sociale: p. 85), al diritto di accedere all'istruzione e all'abitazione (p. 88), alle misure di sostegno contro la povertà nei casi di deprivazione economica (pp. 92-94) e persino alle migrazioni ambientali (p. 107-8) quando “occasione” di persecuzione o discriminazione¹². L'intento di allargare la base di riferimento della tutela costituzionale è, in questi tempi difficili, certamente apprezzabile. Mi chiedo, però, se sia perseguibile nei termini suggeriti dall'A. e, ancora prima, se sia necessario poggiare sull'art. 10, comma 3. Negli esempi citati, infatti, è sempre *un'altra* la causa diretta della protezione, che opera in base a presupposti – il grave danno, la persecuzione, la discriminazione – che possono attenersi alla occasionale violazione di *qualunque* diritto. Ciò non porta, come teme l'A. (p. 88), a giustificare una gerarchia fra diritti fondamentali o negare l'interdipendenza fra gli stessi, ma significa solo perimetrare la garanzia dell'art. 10, comma 3, in maniera coerente con l'*intentio* del Costituente e i limiti testuali della disposizione. Così, mentre è dubbio che la garanzia possa operare a beneficio dei diritti sociali di prestazione conculcati nel Paese di origine, diverso è il caso della libertà sindacale e del diritto di sciopero (p. 89): sicure libertà democratiche in virtù della loro struttura di “libertà”, o dell'orientamento sessuale, quale espansione del concetto di identità personale (pp. 96 ss.).

Riferimenti bibliografici

A. ALGOSTINO, *Art. 10*, in F. FERRAJOLI, A. GENTILINI, V. MARCENÒ, G.U. RESCIGNO (a cura di), *La Costituzione inattuata. Un commento articolo per articolo*, Giuffrè, Milano 2026.

N. ACQUARELLI, *I visti umanitari per Gaza secondo il Tribunale di Roma: esiste l'obbligo di rilasciarli?*, in *ADiM Blog*, Febbraio 2026.

¹² Nel medesimo senso, da ultima, anche A. ALGOSTINO, *Art. 10*, in F. FERRAJOLI, A. GENTILINI, V. MARCENÒ, G.U. RESCIGNO (a cura di), *La Costituzione inattuata. Un commento articolo per articolo*, Giuffrè, Milano 2026, 127-128.

- A. ANNONI, *Il visto umanitario come strumento di attuazione dell'obbligo internazionale di prevenire il genocidio: il caso dei palestinesi di Gaza*, in *Dir. imm. citt.*, 2/2026.
- D. BELLUCCIO, *Lo «spettro di un ingorgo di fronte a un flusso incontrollabile di domande di visti umanitari»: genesi, derive e approdi della giurisprudenza di merito*, in *Dir. imm. citt.*, 1/2024.
- F. BIONDI DAL MONTE, *La dicotomia sostanza-procedura come chiave di lettura del diritto di asilo. Riflessioni a partire dal libro di Giulia Santomauro*, in *ADiM Blog*, Agosto 2026.
- R. CHERCHI, *Il diritto costituzionale di asilo dalla fase dell'espansione alla fase della decostruzione: brevi note a margine di Giulia Santomauro*, *Il diritto di asilo tra sostanza e procedura*, in *ADiM Blog*, Agosto 2026.
- V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952.
- C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma 1984.
- P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Sul diritto al rilascio del visto per motivi umanitari*, in M. SAVINO, D. VITIELLO (a cura di), *Asilo e immigrazione tra tentativi di riforma e supplenza dei giudici: un bilancio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023.
- M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali²*, Giappichelli, Torino 2020.
- C. PANZERA, *L'accesso al diritto di asilo: problemi e prospettive*, in *Dir. imm. citt.*, 3/2023.
- C. PANZERA, *Sulla "forza normativa" del diritto costituzionale all'asilo (Nota a Trib. Bologna, decreto 19 settembre 2025, N.R.G. 9080/2023)*, in *www.giustiziainsieme.it*, 8 maggio 2026.
- C. PANZERA, *Il diritto di accedere alla procedura*, in M. GATTUSO (a cura di), *Manuale del diritto di asilo*, Pacini, Pisa 2026.
- G. SANTOMAURO, *Il diritto di asilo tra sostanza e procedura. Fondamenti costituzionali, sviluppi interpretativi e sfide applicative*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.
- M. SAVINO, *Il diritto di asilo tra sostanza e procedura: chi decide sui diritti fondamentali?*, in *ADiM Blog*, Agosto 2026.
- C. SICCARDI, *La giurisprudenza ordinaria (in particolare, sull'accesso dei richiedenti asilo al territorio nazionale)*, in M. SAVINO, D. VITIELLO (a cura di), *Asilo e immigrazione tra tentativi di riforma e supplenza dei giudici: un bilancio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023.
- C. SICCARDI, *Alcuni interrogativi sul diritto d'asilo a partire dal libro di Giulia Santomauro*, in *ADiM Blog*, Agosto 2026.
- G. SILVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Dig. disc. pubbl.*, IX, Utet, Torino 1994.

Per citare questo contributo: C. PANZERA, *Tre brevi considerazioni sul diritto costituzionale di asilo, in dialogo con Giulia Santomauro*, *ADiM Blog*, Agosto 2026.

